

Abruzzo. Carichieti, ricorso al Tar Lazio contro il commissariamento «Violazione delle regole europee e rilievi inconsistenti e imprecisi»

BANCA DECAPITATA
24/09/2014

Commissariamento Carichieti, -la gestione resti territoriale-

FRUGANDO TRA LE CARTE
17/11/2014

Carichieti, Ferrero Bankitalia e i nuovi dubbi sul commissariamento

IL DOCUMENTO
14/11/2014

Carichieti, decreto corretto a commissariamento docto

SEGRETO BANCARIO
13/11/2014

Carichieti, l'interrogazione getta scompiglio ed il direttore viene licenziato

BANCHE
01/10/2014

Carichieti, 5 Stelle: «Bankitalia chiarisca i veri motivi del commissariamento»

LA MATASSA
23/09/2014

Carichieti, Lannutti: «Perché Bankitalia non ha contestato la validità del bilancio 2013?»

LA MATASSA
23/09/2014

Carichieti, penalizzata dalla «continuità» e dalle «influenze esterne»

Tags
Carichieti, ricorso al tar lazio contro il commissariamento, commissariamento, banca d'italia, ricorso, tar, lazio

CHIETI. Duro, circostanziato, tecnico ma anche accurato nel ricordare lo scenario. Ce n'è per tutti nel ricorso presentato al Tar Lazio notificato ieri alla Banca d'Italia contro il commissariamento della Carichieti. E così nell'ultimo giorno utile dei termini di legge concessi e per conto di alcuni componenti del CdA della Cassa sostituito a settembre dal commissario, l'avvocato prof. Fabio Merusi ha chiesto «l'annullamento, previa sospensione: del decreto del Ministro dell'economia che ha sciolto gli organi amministrativi e di controllo della Cassa; della proposta di adozione di questo provvedimento da parte del Governatore della Banca d'Italia e della nomina "di incognita data" del commissario straordinario Riccardo Sora e del Comitato di sorveglianza, nonché di ogni altro atto connesso, ancorché incognito e con riserva di motivi aggiunti».

Dopo aver riportato le motivazioni del commissariamento, il ricorso illustra ai giudici amministrativi perché in punta di diritto «i provvedimenti adottati risultano illegittimi e perciò lesivi degli interessi dei ricorrenti».

Ed intanto – «mentre confida nell'annullamento dei provvedimenti impugnati» – l'avvocato presenta anche un'istanza istruttoria «affinché venga nominato come consulente tecnico d'ufficio una società di revisione per accertare la corrispondenza o la non corrispondenza alla data del 5 settembre (quella del decreto ministeriale) di quanto affermato nei motivi di cui al paragrafo 3».

In sostanza, secondo il ricorso al Tar, la ricostruzione dei fatti - con allegata documentazione - disegna una realtà operativa della Cassa di risparmio ben diversa da quella posta a base del commissariamento. Per questi motivi il provvedimento contro Carichieti racchiuderebbe tutta una serie di irregolarità che vanno dalla «violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di presupposti per motivazione generica e non corrispondente a fatti reali», al «travisamento dei fatti e falso presupposto di fatto, incongruità e violazione del principio di proporzionalità» ed infine «un eccesso di potere per sviamento».

Il solito linguaggio tecnico di tutti i ricorsi al Tar che si rispettano o c'è di più?

PERCHÉ CARICHJETI SÌ E MONTE PASCHI NO?

Il documento che PrimaDaNoi.it ha potuto leggere si presenta sicuramente con una caratteristica diversa da altri ricorsi simili: infatti solleva importanti questioni di diritto bancario e comunitario, intercalandoli con la realtà "effettuale" e documentata della Carichieti. Tali argomentazioni consentono all'avvocato di evidenziare le forzature che sarebbero state commesse pur di arrivare al commissariamento, dipingendone alcune come "farsa" ed altre come una pretestuosa esagerazione. Ad esempio – come si legge nel ricorso - non si può accettare che Bankitalia dia valore e credibilità alle lettere anonime (richiamate nella relazione ispettiva), quando una denuncia presentata da un componente del CdA su questo argomento è stata archiviata dal magistrato penale di Lanciano. Insomma è evidente «l'infondatezza in fatto delle farsesche argomentazioni che intenderebbero sorreggere la proposta di commissariare la Banca».

Un'impressione peraltro già avvertita da molti, perché – come sostiene il prof. Merusi – si tratterebbe di un provvedimento «immotivato ed illegittimo», autoreferenziale ed infondato oltre che «viziato da eccesso di potere e di mancanza di proporzionalità».

E questo sia rispetto a molti fatti ritenuti inconsistenti, ma contestati nella relazione ispettiva, sia in riferimento ad altre banche molto più grandi che pur avendo collezionato contestazioni ben più gravi non solo non sono state commissariate, ma addirittura sono state "premiare" con interventi di sostegno.

«Che Carichieti sia stata discriminata rispetto al caso Monte Paschi risulta icu oculi dalla documentazione che si produce», chiosa il prof. Merusi. Senza dire, aggiunge come ipotesi, che nello stesso territorio in cui opera la Cassa sono state commissariate molte altre piccole e medie banche, «trasformate in società per azioni».

Si tratta di banche "finitime" a Carichieti (il pensiero va a Tercas e Caripe), colpite dal commissariamento in un arco temporale molto breve: «come non pensare che questo provvedimento sia finalizzato non al ripristino di una legalità aziendale violata – si legge nel ricorso al Tar - bensì a garantire la concentrazione di banche piccole e medie in gruppi bancari più facilmente "vigilabili"? Una risposta positiva a tale retorico quesito – conclude l'avvocato – viene da un sintomo contenuto nella relazione ispettiva, la dove sembra lamentare che il socio di minoranza Banca Intesa non svolga funzioni di amministrazione nella Cassa».

BANKITALIA O MINISTRO?

Ma tutte queste ipotesi e valutazioni rischierebbero di diventare chiacchiericcio, se non fossero appoggiate a rilevanti questioni di diritto. Intanto c'è «l'incompetenza» del Ministro dell'economia, di recente esautorato dai principi organizzativi del meccanismo di vigilanza europeo che assegna a Bankitalia il potere di commissariare come «organo indiretto della Bce di cui segue la disciplina organizzativa e funzionale a tutela della sua indipendenza» dalla politica.

Dunque se proprio si doveva commissariare, questo spettava al governatore Visco e non al ministro Padoan. Ma se «per denegata ipotesi» così non fosse, «il decreto ministeriale è privo di motivazione e perciò illegittimo».

Perché è vero che il ministro in premessa accoglie «integralmente» le motivazioni di Bankitalia, ma questo non basta. Infatti il Testo unico bancario assegna al ministro (art. 70) un potere discrezionale nel valutare se e perché commissariare.

«In altre parole il Ministro deve motivare perché accetta la proposta e non rinviare semplicemente alla proposta stessa».

C'è poi un altro aspetto che sembra decisivo per dimostrare la debolezza della proposta di commissariamento.

Le «gravi irregolarità nell'amministrazione e le gravi violazioni normative» rilevate costituirebbero «ciascuna – secondo Bankitalia - autonomo presupposto per l'emanazione del provvedimento».

Un modo di mettere le mani avanti – lo definisce il prof. Merusi – ma anche un boomerang. Infatti le singole motivazioni (poi elencate: dall'attività creditizia alla gestione del personale e delle filiali, alle assunzioni criticabili, alle cautele sui crediti in sofferenza o incagliati, alle rettifiche superiori a quanto richiesto da Bankitalia, allo scambio di persona con il direttore definito dai "disattenti ispettori" Ad di Flashbank) non attestano tutte «violazioni gravi».

Quindi in base al principio di proporzionalità che doveva guidare la decisione del ministro, questi fatti – singolarmente presi – non sarebbero idonei a giustificare il commissariamento impugnato. Per cui sia il decreto che la proposta Bankitalia sono illegittimi.

«In conclusione, tali motivazioni di pretese violazioni dell'art. 70 del T. U.B. non reggono da sole o tra loro connesse, ad un esame di congruità», non corrispondono «ai dati reali emergenti dalla documentazione allegata», né «alla proporzionalità delle singole motivazioni con la gravità del provvedimento di spossessamento dell'amministrazione della società. Donde l'inconsistenza e comunque l'inidoneità di un provvedimento basato su pretesi gravi errori e violazioni di legge» che secondo il ricorso non ci sarebbero.

Sebastiano Calella